

L. 8-3-2001 n. 40 (1)

Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori.

Publicata nella Gazz. Uff. 8 marzo 2001, n. 56.

1. Rinvio dell'esecuzione della pena.

1. ... [\(2\)](#).

2. ... [\(3\)](#).

3. ... [\(4\)](#).

4. ... [\(5\)](#).

2. Modifiche all'articolo 211-bis del codice penale in materia di ricovero coatto.

1. ... [\(6\)](#).

3. Detenzione domiciliare speciale.

1. ... [\(7\)](#).

2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 47-*quinquies* della *legge 26 luglio 1975, n. 354*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Allontanamento dal domicilio.

1. ... [\(8\)](#).

5. Assistenza all'esterno dei figli minori.

1. ... [\(9\)](#).

6. Limiti di applicabilità.

1. I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile.

2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata.

7. Sospensione delle pene accessorie.

1. L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

8. Norme di coordinamento.

1. All'articolo 51-*bis*, comma 1, della *legge 26 luglio 1975, n. 354*, e successive modificazioni, dopo le parole: «o della detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «o della detenzione domiciliare speciale» e le parole: «o al comma 1 dell'articolo 47-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «o ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-*quinqies*».

2. All'articolo 51-*ter*, comma 1, della *legge 26 luglio 1975, n. 354*, e successive modificazioni, dopo le parole: «o di detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «o di detenzione domiciliare speciale».

3. All'articolo 70, comma 1, della *legge 26 luglio 1975, n. 354*, e successive modificazioni, dopo le parole: «la detenzione domiciliare,» sono inserite le seguenti: «la detenzione domiciliare speciale,».

NOTE

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 marzo 2001, n. 56.

(2) Sostituisce l'art. 146 del codice penale.

(3) Sostituisce il numero 3) del primo comma dell'art. 147 del codice penale.

(4) Sostituisce il terzo comma dell'art. 147 del codice penale.

(5) Aggiunge un comma all'art. 147 del codice penale.

(6) Aggiunge un comma all'art. 211-*bis* del codice penale.

(7) Aggiunge l'art. 47-*quinqies* alla *L. 26 luglio 1975, n. 354*.

(8) Aggiunge l'art. 47-*sexies* alla *L. 26 luglio 1975, n. 354*.

(9) Aggiunge l'art. 21-*bis* alla *L. 26 luglio 1975, n. 354*.